

**Legge 23 dicembre 1993, n. 559, "Fondo per la cooperazione allo sviluppo",
articolo 4.**

Art.4.

Fondo per la cooperazione allo sviluppo.

1. A decorrere dal 1 gennaio 1995 i mezzi finanziari già destinati al "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo" di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n.49, sono iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
2. Le disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria intestato al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, soppresso ai sensi del comma 1 del presente articolo, le entrate di cui all'articolo 14 della citata legge n. 49 del 1987, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, e quelle derivanti dalla realizzazione dei crediti accertati alla data di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli della rubrica di cui al medesimo comma 1.
3. Le obbligazioni giuridiche assunte a carico del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo anteriormente alla data di cui al comma 1 danno luogo a formali impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa, iscritti nella rubrica di cui al medesimo comma.
4. L'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad essere disciplinata dalla citata legge n. 49 del 1987, come modificata dal presente articolo.
5. Al comma 2 dell'articolo 11 della citata legge n. 49 del 1987, le parole: "del Fondo di cooperazione di cui all'articolo 37 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo".
- 6.⁶
- 7.⁷
- 8.⁸
9. Al comma 2 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987, le parole da: "al quale vengono sottoposti" fino alla fine del comma sono soppresse.
- 10.⁹

⁶ Sostituisce il secondo periodo al comma 3 dell'art. 11, L. 26 febbraio 1987, n. 49

⁷ Sostituisce l'art. 14, L. 26 febbraio 1987, n. 49

⁸ Sostituisce il comma 1 dell'art. 15, L. 26 febbraio 1987, n. 49.

⁹ Aggiunge un periodo al comma 4 dell'art. 15, L. 26 febbraio 1987, n. 49.

11. 10

12. Il comma 10 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987 é abrogato.

13. Al comma 1 dell'articolo 32 della citata legge n. 49 del 1987, le parole: "del Fondo speciale di cui all'articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "dei pertinenti capitoli dell'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a)".

14. Il comma 3 dell'articolo 37 della citata legge n. 49 del 1987 é abrogato.

15. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 37 della citata legge n. 49 del 1987 le parole: "sul Fondo di cooperazione" sono sostituite dalle seguenti: "sull'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a)"; e l'ultimo periodo é soppresso.

16. Per l'accreditamento di somme all'estero si applicano le disposizioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15.

17. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può nominare un consegnatario-cassiere.

18. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro, saranno apportate le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione della citata legge n. 49 del 1987, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1995.

¹⁰ Sostituisce il comma 9 dell'art. 15, L. 26 febbraio 1987, n. 49.